

(n. 838)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Trizzino, Assenza, Fazio, Ferrandelli, Sudano, Foti, Palmeri

il 17 ottobre 2014

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e norme transitorie per l'accelerazione dell'impiego delle risorse comunitarie*

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per la prima volta, ha effettuato un recepimento dinamico delle norme nazionali sui lavori pubblici previste dal D.Lgs 163/2006 con esclusione soltanto di alcuni articoli e mantenendo esplicitamente applicabile il DPR n. 207/2010,

È per questo che sarebbe opportuno, in un momento così delicato com'è quello attuale, evitare che con l'inserimento di modifiche ed integrazioni venga modificato lo spirito del recepimento dinamico senza opportune e ragionate riflessioni.

A seguito dell'invito e alle proposte trasmesse dalle consulte degli Ordini professionali degli architetti P.P.C. degli ingegneri e dall'ordine regionale dei geologi, e inoltre dalle categorie di rappresentanza sindacale Assoarching Sicilia, Comitato Professionisti Liberi Consulta, e OICE Sicilia, abbiamo individuato alcune modifiche ed integrazioni da apportare alla legge regionale 12/2011, in rapporto soprattutto alla spesa/non spesa delle risorse comunitarie del PO - FERS 2007/2013, e anche in vista di una efficace gestione delle risorse comunitarie del PO - FESR 2014/2020 previste per le aree Obiettivo Convergenza, che come è noto includono la Regione siciliana.

Gli allarmi sulla non spesa e sui cantieri non aperti lanciati dall'ANCF e dalle organizzazioni sindacali in questi ultimi mesi, sono assolutamente condivisi dalle professioni tecniche rappresentate dagli ordini suddetti e dalle rappresentanze sin-

dacali della categoria. E' innegabile che la profonda crisi del settore investe pesantemente le professioni tecniche, emarginandole dal tessuto produttivo; per non citare le problematiche legate ai giovani professionisti, che non hanno, di fatto, alcuna possibilità di inserirsi nel mercato professionale. Mancanza di cantieri è mancanza di progetti esecutivi; e l'allarme è anche disagio e rabbia considerato le risorse finanziarie a disposizione dei fondi comunitari dell'Obiettivo Convergenza 2007/2013.

La spesa/non spesa delle risorse comunitarie è dovuta in buona parte alla mancanza di progetti esecutivi e cantierabili; tale mancanza, a sua volta, è dovuta alle pochissime risorse che gli Enti hanno disponibili per l'affidamento degli incarichi professionali. Gli Enti locali con questa legge potranno essere dotati di un fondo di rotazione regionale per la progettualità, che possa consentire di partecipare ai nuovi bandi di spesa con modalità e tempi certi e con progetti di qualità.

Al fine di utilizzare tempestivamente tali risorse si propongono, nell'interesse di tutta la collettività siciliana, delle integrazioni alla normativa vigente. Tali proposte hanno natura emergenziale, preso atto della gravissima crisi economica, sociale ed occupazionale della nostra Regione.

Le norme proposte vengono quindi individuate come norme a carattere transitorio e cioè valide fino al dicembre 2021 (considerato un anno di validità degli impegni di spesa sul FESR 2014 - 2020), fermo restando che viene fatto salvo il recepimento dinamico del D.Lgs 163/2006 nelle forme stabilite dall'articolo 1 della legge regionale 12/2011: ciò consentirà, qualora a livello nazionale si dovesse provvedere a modificare ulteriormente e in maniera più ottimale le norme attualmente proposte (quindi nell'arco temporale che va dalla pubblicazione del presente disegno di legge al 31 dicembre 2021), che tali modifiche subentrino automaticamente nell'ordinamento della Regione.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. Al fine di accelerare le procedure per la redazione degli interventi previsti con le risorse del PO-FERS 2007-2013 e quelli previsti con le risorse del PO-FESR 2014-2020, nonché per tutti gli altri interventi, finanziati con altre risorse comunitarie o con risorse regionali e/o statali, sino al 31 dicembre 2021, si applicano le seguenti norme transitorie.

2. All'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, nel primo periodo la frase 'essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati' viene sostituita dalla frase: 'essere conformi allo strumento vigente e non in contrasto con quelli adottati';

b) al medesimo comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il periodo: 'sono fatti salvi gli obblighi di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12 del DLgs n. 4/2008, e a VIA di cui all'articolo 20 del medesimo DLgs.';

c) al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nel primo periodo dopo la frase 'deve essere approvato' sono aggiunte le parole: 'dalla stesse';

d) al comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 al primo periodo alla parola 'adottare' è sostituita la parola: 'approvare';

e) al comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 al primo periodo alla parola 'adottato' è sostituita la parola: 'approvato';

f) al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 alla frase 'del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207' è sostituita la frase: 'del progetto preliminare previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207';

g) al medesimo comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 al primo periodo dopo la frase 'compresi quelli relativi alla eventuale' è aggiunta la frase: 'Valutazione Ambientale Strategica o';

h) al comma 34, alla frase 'verificano le osservazioni e le proposte' viene sostituita la frase: 'adottano le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni e proposte presentate';

i) al comma 28, nel primo periodo la frase 'affluiscono per il 50 per cento' viene sostituita da: 'affluiscono per il 10 per cento' e la frase 'il restante 50 per cento è iscritto' viene sostituita da: 'il restante 90 per cento è iscritto';

j) al comma 28 viene aggiunto il seguente periodo: 'Con apposito regolamento da emanarsi entro 60 gg. dall'approvazione della presente legge, da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, verranno emanate di concerto con il Dipartimento regionale alla programmazione, le modalità di accesso a detto fondo';

k) il comma 29 viene abrogato;

l) al comma 30 la frase 'da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o', viene cassata.

#### Art. 2.

##### *Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, viene inserito il seguente: 'Art. 6 bis. 1. Al fine di accelerare l'impiego e la spesa delle risorse comunitarie, regionali e/o statali, per tutti gli interventi già inseriti nei programmi e ritenuti ammessi a finanziamento e finanziati, la comunicazione del decreto di im-

pegno all'ente realizzatore costituisce copertura finanziaria per l'affidamento dei successivi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini e studi e per tutte le altre attività connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'opera'.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. All'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6, primo periodo la frase 'può prevedere' viene sostituita da: 'deve prevedere';
- b) al comma 6, ultimo periodo la frase 'La facoltà di esclusione automatica' viene sostituita da: 'L'obbligo di esclusione automatica.'.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. All'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, alla fine del primo periodo, dopo le parole: 'fatta eccezione dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'articolo 128 e dell'articolo 133, comma 8'.

2. È aggiunto il periodo: 'Fatta eccezione inoltre dell'articolo 90, comma 6 e dell'articolo 91, commi 1 e 2 per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 bis'.

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. All'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, al comma 2 al posto delle parole: 'agli articoli 91, comma 2, e' sono sostituite le parole: 'all'articolo 20 bis della presente legge regionale, e dell'articolo'.

Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, viene inserito il seguente: 'Art. 20 bis - *Acceleramento delle procedure per la spesa delle risorse comunitarie*. 1. L'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ogni altro incarico per la direzione misura e contabilità dei lavori, i collaudi statici e tecnico-amministrativi, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività tecnico-amministrative connesse alla

progettazione e alla realizzazione dell'opera, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h), garantendo il rispetto dei tempi della programmazione regionale. L'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del medesimo D.Lgs 163/2006 come recepito dalla legge regionale 12/2011. Con riferimento ai soli collaudi statici e tecnico-amministrativi, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, l'affidamento può essere conferito dalle stesse a propri dipendenti con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante può fare ricorso a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

2. L'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 'Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.'

#### Art. 7.

##### *Trasparenza per la pubblicazione dei bandi*

1. Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, da parte di tutti gli Enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 comprende l'obbligo che gli stessi Enti debbano pubblicare tutti i bandi di gara per l'affidamento degli incarichi professionali, in una speciale sezione del sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, predisposta con le modalità previste all'articolo 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, predispone la suddetta speciale sezione nel suo portale informatico per la pubblicazione di tutti i bandi emanati dagli Enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2011.

3. Tutti i bandi che non risulteranno pubblicati in tale portale saranno da ritenere nulli e gli interventi relativi non potranno attingere alle risorse comunitarie e/o regionali e/o statali. Nelle more della apertura della sezione speciale di cui al comma 1, l'obbligo di pubblicazione viene assolto sul sito ufficiale del comune o, nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, in tutti i siti ufficiali dei comuni territorialmente interessati.

**Art. 8.**

*Acceleramento per l'impegno e la spesa dei fondi comunitari*

1. Al fine di accelerare l'impiego dei fondi comunitari, il Presidente della Regione, decorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza utile per la redazione delle graduatorie degli interventi o delle successive procedure per l'affidamento dei servizi e/o dei lavori, nomina senza indugio, e senza necessità di diffida, un commissario ad acta che rediga anzidetta graduatoria entro trenta giorni dalla nomina.

**Art. 9.**

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE REGIONALE 12-7-2011 N. 12

### Art. 1 *Applicazione della normativa nazionale.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della [direttiva 2004/17/CE](#) e della [direttiva 2004/18/CE](#)" e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'[articolo 7](#), commi 8 e 9, dell'[articolo 84](#), commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'[articolo 128](#) e dell'[articolo 133](#), comma 8. Fatta eccezione inoltre dell'articolo 90, comma 6 e dell'articolo 91, commi 1 e 2 per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 bis. In particolare, si applica il [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#) e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del [decreto legislativo 163/2006](#) espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 12 dello Statuto regionale](#), saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo <sup>(4)</sup>.

2. I riferimenti al "Bollettino Ufficiale della Regione" e alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" contenuti nel [decreto legislativo n. 163/2006](#) devono intendersi riferiti alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'[articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20](#), e l'[articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16](#).

### Art. 6 *Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali* <sup>(5)</sup>.

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della

loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. Nei comuni il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono ~~essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.~~ Essere conformi allo strumento urbanistico vigente e non in contrasto con quelli adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#); dell'[articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65](#) e dell'[articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6](#). Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono



adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli [articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167](#), e successive modificazioni. [Sono fatti salvi gli obblighi di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del DLgs n. 4/2008, e a VIA di cui all'art. 20 del medesimo DLgs.](#)

10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato [dalle stesse](#) unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1990, n. 403](#)e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.

12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

13. Gli enti di cui all'[articolo 2](#) sono tenuti ad ~~adottare~~ [approvare](#) il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle revisioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15. Il programma ~~adottato~~ [approvato](#) dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'[articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

24. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l'approvazione ~~del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del progetto preliminare previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207~~ che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale Valutazione Ambientale Strategica o valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d'asta derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con fondi propri dell'Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti, può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivi per il potenziamento delle funzioni spettive in materia di lavoro assegnati al Dipartimento regionale del lavoro.

28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma 6 dell'*articolo 4* nonché dall'*articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20*, le somme residue corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri ~~affluiscono per il 50 per cento~~ affluiscono per il 10 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'*articolo 2* in apposito capitolo Fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; a decorrere dal 1° gennaio 2014 ~~il restante 50 per cento~~ è destinato il restante 90 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all'*articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11* (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727)<sup>(9)</sup>. Con apposito regolamento da emanarsi entro 60 gg. Dall'approvazione della presente legge, da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, verranno emanate di concerto con il Dipartimento regionale alla programmazione, le modalità di accesso a detto fondo.

~~29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.~~

30. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato ~~da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o~~ per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui al comma 28.

31. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

33. Gli enti di cui all'[articolo 2](#), diversi dall'Amministrazione regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.

34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma ~~verificano le osservazioni e le proposte adottano le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni e proposte presentate~~ pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.

#### **Art. 6 bis**

Al fine di accelerare l'impiego e la spesa delle risorse comunitarie, regionali e/o statali, per tutti gli interventi già inseriti nei programmi e ritenuti ammessi a finanziamento e finanziati, la comunicazione del decreto di impegno all'ente realizzatore costituisce copertura finanziaria per l'affidamento dei successivi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini e studi e per tutte le altre attività connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'opera.

#### **Art. 12 Albo unico regionale <sup>(12)</sup>.**

1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), i servizi di cui all'[Allegato II A](#), categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'[articolo 2](#).

2. I dipartimenti regionali che affidano incarichi per le finalità previste nell'Albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'Albo unico regionale secondo le modalità di cui ~~agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163~~ all'articolo 20 bis della presente legge regionale.

3. Con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è emanato un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale.

4. Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione, l'Albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

#### Art. 19 Criteri di aggiudicazione.

1. Per le finalità di cui all'[articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:

a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;

b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.

3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.

4. Per gli appalti di servizi di cui al [decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A](#), categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#).

5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.

6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante ~~può prevedere~~ deve prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006](#). In tal caso non si applica l'[articolo 87, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006](#). ~~La facoltà di esclusione automatica~~

'obbligo di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'[articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006](#).

7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.

**Art. 20** *Certificazione della spesa di fondi extraregionali.*

1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali.

Art. 20 bis acceleramento delle procedure per la spesa delle risorse comunitarie

1. L'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente " 6. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per ogni altro incarico per la direzione misura e contabilità dei lavori, i collaudi statici e tecnico-amministrativi, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) ed h), garantendo il rispetto dei tempi della programmazione regionale. L'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del medesimo D.Lgs 163/2006 come recepito dalla legge regionale 12/2011. Con riferimento ai soli collaudi statici e tecnico-amministrativi, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, l'affidamento può essere conferito dalle stesse a propri dipendenti con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico ai dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante può fare ricorso a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

2) L'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importi pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 28, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I

**Formattato:** Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Rientra di: 1,27 cm

**Formattato:** Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Rientra di: 1,27 cm

**Formattato:** Rientro: Prima riga: 0 cm

**Formattato:** Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Rientra di: 1,27 cm

e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), fbis), g), e h) dell'art. 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

#### ALTRE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE

Il nuovo disegno di Legge prevede anche:

(vedi art. 7 del dis di legge) la pubblicazione, da parte di tutti gli enti, dei bandi per l'affidamento degli incarichi professionali, in una speciale sezione del sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità .....

(Vedi art. 8 del dis di legge) .... Il Presidente della Regione, decorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza utile per la redazione delle graduatorie degli interventi o delle successive procedure per l'affidamento dei servizi e/o dei lavori, nomina senza indugio, e senza necessità di diffida, un commissario ad acta che rediga anzidetta graduatoria entro trenta giorni dalla nomina.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,  
Prima riga: 1,25 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,  
Prima riga: 0 cm

## MODIFICHE APPORTATE AL D.lgs 163/2006

Formattato: Centrato

**Art. 90.** *Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)* <sup>(368)</sup>

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli [articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla [legge 23 novembre 1939, n. 1815](#), e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; <sup>(365)</sup>
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 37](#) in quanto compatibili; <sup>(366)</sup>
- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'[articolo 36](#). E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'[articolo 36](#), comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'[articolo 36](#), commi 4 e 5 e di cui all'[articolo 253](#), comma 8.

2. Si intendono per:

- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'[articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815](#). Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
- b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche



amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

~~6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.~~<sup>(367)</sup>

6. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per ogni altro incarico per la direzione misura e contabilità dei lavori, i collaudi statici e tecnico-amministrativi, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) ed h), garantendo il rispetto dei tempi della programmazione regionale. L'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del medesimo D.Lgs 163/2006 come recepito dalla legge regionale 12/2011. Con riferimento ai soli collaudi statici e tecnico-amministrativi, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, l'affidamento può essere conferito dalle stesse a propri dipendenti con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico ai dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante può fare ricorso a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

**Formattato:** Rientro: Sinistro: -0,25 cm, Sporgente 1 cm, Nessun elenco puntato o numerato, Tabulazioni: -3 cm, Allineato a sinistra

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. <sup>(369)</sup>

8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. <sup>(370)</sup>

#### **Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994) <sup>(375)</sup>**

~~1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. <sup>(371)</sup> <sup>(376)</sup>~~

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importi pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 28, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

~~2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. <sup>(372)</sup>~~

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), fbis), g), e h) dell'art. 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Formattato: Rientro: Sporgente 0,75 cm

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. <sup>(373)</sup>

7. I soggetti di cui all'[articolo 32](#), operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'[articolo 90](#), comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. <sup>(374)</sup>

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 0 cm